

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 56 del 18.12.1998,
successivamente modificato con deliberazioni n. 2 del 09.03.2001, n. 10
del 09.05.2006, n. 4 de 30.03.2010 e n. 6 del 31.01.2011

Articolo 1 - Soggetto attivo	2
Articolo 2 - Oggetto passivo	2
Articolo 3 - Oggetto dell'imposta	3
Articolo 4 - Esclusioni ed esenzioni.....	5
Articolo 5 - Base imponibile	6
Articolo 6 - Determinazione delle aliquote	7
Articolo 7 - Determinazione dell'imposta.....	8
Articolo 8 - Detrazioni e riduzione.....	9
Articolo 9 - Versamenti.....	10
Articolo 10 - Riscossione ordinaria.....	10
Articolo 11 - Comunicazione	11
Articolo 12 - Ravvedimento operoso	11
Articolo 13 - Liquidazione	11
Articolo 14 - Accertamento dell'imposta.....	12
Articolo 15 - Il funzionario responsabile	12
Articolo 16 - Riscossione coattiva	12
Articolo 17 - Rimborsi	13
Articolo 18 - Sanzioni ed interessi	14
Articolo 19 - Contenzioso	15
Articolo 20 - Assistenza al contribuente	15
Articolo 21 - Potenziamento degli uffici tributi	15
Articolo 22 - Attenuazione delle sanzioni.....	16
Articolo 23 - Rinvio	16
Articolo 24 - Disposizioni transitorie.....	16
Articolo 25 - Entrata in vigore	17

Articolo 1 - Soggetto attivo

A chi è dovuta l'ICI?

1. A decorrere dall'anno 1993, soggetto attivo dell'imposta è il Comune di SAN VITO DI CADORE – PROVINCIA DI BELLUNO per gli immobili siti interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. La prevalenza va intesa come quota superiore al 50% della superficie complessiva dell'immobile.

Articolo 2 - Oggetto passivo

Chi deve pagare l'ICI?

1. Soggetti passivi dell'imposta (contribuenti) sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei seguenti diritti sugli immobili individuati nel successivo articolo 3:
 - a) Proprietà: è il diritto di godere dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico;
 - b) Usufrutto: è il diritto di godere dell'immobile, utilizzandolo e percependone i frutti, comunque rispettandone la destinazione economica;
 - c) Uso: è il diritto di servirsi di un immobile e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia;
 - d) Abitazione: è il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e le sue pertinenze, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia. Il diritto di abitazione, se effettivamente esercitato, si costituisce, per il coniuge superstite, automaticamente come previsto nell'articolo 540 del codice civile e, per il coniuge separato, mediante convenzione o sentenza;
 - e) Enfiteusi: è il diritto di godere di un fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo non inferiore a 20 anni, con obbligo di migliorare il fondo stesso e di pagare un canone;
 - f) Superficie: è il diritto, su autorizzazione del proprietario del terreno (che mantiene la proprietà dello stesso), a fare e mantenere sul suolo una costruzione di cui si acquista la proprietà;
 - g) Locazione finanziaria (comunemente denominata leasing): è il contratto che intercorre fra un'impresa che concede a un utilizzatore il godimento di un bene immobile per un tempo determinato a fronte del pagamento di un canone periodico e con pattuizione della facoltà, al termine di tale contratto, di prorogarlo oppure di acquisire la proprietà del bene. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
 - h) Locazione con patto di futura vendita: è il contratto con il quale si acquisisce automaticamente la proprietà del bene da parte dell'acquirente con il pagamento dell'ultima rata. Pertanto, per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (comunemente denominati "alloggi a riscatto"), soggetto passivo dell'ICI è l'assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilabile a quello di abitazione.
2. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola "nuda proprietà" non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.
3. Tutti i diritti elencati al comma 1 (con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite) devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati.
4. La natura di contribuente si acquista dalle seguenti date:
 - a) per atti fra vivi, dalla data di stipula degli atti di cui al precedente comma 3;
 - b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), in caso di fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di contribuente a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
 - c) in caso di successione, sia legittima che testamentaria, dalla data di decesso del "de cuius";
 - d) nel caso di usucapione, fin dalla data del possesso dell'immobile, così come indicato nella sentenza di riconoscimento di tale diritto;
 - e) in tutti gli altri casi, dalla data di acquisizione del diritto reale, così come previsto dal codice civile.

Articolo 3 - Oggetto dell'imposta

Su quali immobili si paga l'ICI?

1. Costituiscono oggetto dell'imposta gli immobili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, elencati nei commi successivi.

2. **Fabbricati**

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare che è o deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta. Rientrano, pertanto, nel concetto di fabbricato anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U., quelle:

- a) di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte del N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal "certificato di fine lavori", ovvero, se antecedente, dalla data dell'effettivo utilizzo;
- b) che, avendo perso i requisiti di ruralità (fabbricati "ex rurali"), devono essere iscritte al N.C.E.U. nei termini previsti dalla legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di "ruralità" previsti dalla normativa vigente;
- c) che, "condonate o condonabili" in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia, ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza (intendendosi come tale esclusivamente quella che risulta iscritta al N.C.E.U. unitamente al fabbricato oppure, se non individuata al N.C.E.U., quella parte di superficie determinabile in base al rapporto fra volumetria edificata e lo specifico coefficiente di edificabilità) è considerata parte integrante del fabbricato in quanto la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche la redditività del terreno.

3. **Aree fabbricabili**

- a) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base:
 - 1) agli strumenti urbanistici generali e attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc.)
 - 2) alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.
- b) Rientrano, pertanto, nel concetto di aree fabbricabili anche i seguenti immobili:
 - 1) le aree (comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati così come individuati dal precedente comma 2;
 - 2) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di fine lavori) come, ad esempio:
 - aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;
 - aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;
 - 3) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.
- c) Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili i seguenti immobili:
 - 1) le aree pertinenziale dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato;
 - 2) le aree che, soggette a espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica;
 - 3) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;

- 4) i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che mantengono sul fondo l'utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole così come precisate nel successivo comma 4.
- d) In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area fabbricabile" con le seguenti decorrenze:
 - 1) per variazione da area inedificabile ed edificabile dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del relativo provvedimento;
 - 2) per variazione da area edificabile ad area inedificabile dalla data di adozione da parte del consiglio comunale del relativo provvedimento

4. Terreni agricoli

- a) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività:
 - 1) coltivazione del fondo;
 - 2) silvicoltura;
 - 3) allevamento del bestiame;
 - 4) manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.
- b) Le attività sopra elencate devono essere svolte da:
 - 1) coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi predisposti dagli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli e pubblicati nell'albo comunale;
 - 2) soggetti diversi dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo che coltivano il fondo non per l'esclusivo autoconsumo familiare ma alla fine della commercializzazione dei prodotti che richiede il rilascio della partita IVA.

Articolo 4 - Esclusioni ed esenzioni

Quali gli immobili esclusi e quali quelli esenti?

1. Sono immobili esclusi dall'imposta quelli che non sono classificabili come fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, e che a titolo esemplificativo, si elencano di seguito:
 - a) le aree pertinenza dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato, ancorché distintamente iscritte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
 - b) terreni che, non compresi fra le aree edificabili negli strumenti urbanistici, non sono abitualmente adibiti ad attività agricole e, quindi, non rientrano nemmeno nel concetto di terreni agricoli quali ad esempio:
 - 1) terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni incolti);
 - 2) terreni destinati a verde o a parcheggi pubblici o privati;
 - 3) terreni privi di reddito dominicale, utilizzati direttamente per attività industriali, artigianali, ecc. che non consentano un utilizzo edificatorio;
 - c) fabbricati rurali che mantengono i requisiti di ruralità.
2. Sono immobili esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte, quelli di seguito elencati:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali (A.S.L.), dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, indipendentemente dai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti da privati, da istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, purché compatibili con le norme costituzionali;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali volte all'integrazione sociale e all'assistenza dei soggetti portatori di handicap, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222

Articolo 5 - Base imponibile

Su cosa si paga l'ICI?

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili, di cui al precedente articolo 3, rapportato alla quota e al periodo di possesso come specificato nei successivi commi.
2. Il valore degli immobili è determinato secondo i seguenti criteri:

a) Fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 5%), i seguenti moltiplicatori:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Fabbricati categ. A, B, e C (escluso A10 e C1) | moltiplicatore 100 |
| 2) Fabbricati categorie D e A10 | moltiplicatore 50 |
| 3) Fabbricati categoria C1 | moltiplicatore 34 |

b) Fabbricati non iscritti in catasto

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati alla successiva lettera c), non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati già iscritti in catasto per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti applicando gli stessi criteri indicati nella precedente lettera a);

c) Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili-immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti ministeriali. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile mentre i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno

successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura “DOCFA” di determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili (con gli stessi criteri indicati nel precedente periodo) del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

d) Aree fabbricabili

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) Il Consiglio Comunale, al fine di evitare al massimo il sorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con la deliberazione di cui al successivo art. 6, comma 1, può determinare, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di intervalli di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell’area senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. La quota di possesso indica la percentuale di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili oggetto dell’imposta.
4. Il periodo di possesso va considerato per mesi interi. A tal fine i mesi durante i quali il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Articolo 6 - Determinazione delle aliquote

Chi decide le aliquote ICI ed entro quali limiti?

1. Annualmente il Consiglio Comunale, nei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione annuale, stabilisce l’aliquota ordinaria, in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille, da applicare al valore imponibile degli immobili.
2. Nello stabilire l’aliquota, entro i limiti di cui al comma 1 e nel rispetto della parità del gettito complessivo dell’imposta dell’anno precedente, può essere prevista un’aliquota:
 - a) Inferiore a quella ordinaria, determinata al comma 1, comunque non inferiore al 4 per mille, per i seguenti immobili:
 - 1) unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli ecc.).

- 2) *unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel Comune;*
- 3) unità immobiliari locatate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;
- 4) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate;
- 5) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazione principale;
- 6) fabbricati inseriti nella categoria "D";
- b) Superiore a quella ordinaria determinata al comma 1 per i seguenti fabbricati ad uso abitazione:
 1. posseduti in aggiunta a quella principale;
 2. non locati.
3. Nello stabilire la misura di cui al comma 1 il Consiglio Comunale può:
 - a) prevedere un'aliquota inferiore a quella ordinaria, anche in misura inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano intervento volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziale oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
 - b) allo scopo di agevolare ed incentivare lo sviluppo del turismo locale, prevedere un'aliquota inferiore a quella ordinaria, anche in misura inferiore al 4 per mille, per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), posseduti ed effettivamente destinati all'esercizio di attività di carattere ricettivo – alberghiero;
 - c) fissare l'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili. Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata comunicazione all'Ufficio del Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. L'impresa deve comunicare all'Ufficio Tributi del Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente articolo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.
4. Qualora la deliberazione non venga adottata entro i termini di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, fermo restando che è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima del 7 per mille nel caso il comune abbia dichiarato lo stato di dissesto finanziario.
5. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, ICI, è pubblicata per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

Articolo 7 - Determinazione dell'imposta

Come si calcola l'imposta lorda?

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile, calcolata secondo i criteri indicati nel precedente articolo 5, l'aliquota o le aliquote previste dal precedente articolo 6 in relazione alle condizioni indicate.

Articolo 8 - Detrazioni e riduzione

Quali sono le agevolazioni ICI?

1. Il Consiglio Comunale, con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura (da Lire 200.000 a Lire 500.00) della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui ai punti 1) e 2) della lettera a) del comma 2 del precedente articolo.
2. La medesima detrazione può essere applicata, con lo stesso provvedimento di cui al comma 1, per le unità immobiliari di cui a ciascuno dei punti 4), 5) della lettera a) del comma 2 del precedente articolo 6;
3. Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per le unità immobiliari di cui ai punti 1), 2) (limitatamente ai soci di cooperative edilizie assegnatari di alloggi), e 4) di cui alla lettera a) del comma 2 del precedente articolo 6), la detrazione di cui al precedente comma 1 può essere determinata anche in misura superiore a Lire 500.000= e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le singole unità immobiliari, anche limitandola a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da indicare nel medesimo atto. In tal caso, l'Amministrazione Comunale, non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
4. In alternativa alla detrazione eccedente Lire 200.000= di cui ai precedenti commi 1 e 3, l'imposta dovuta può essere ridotta fino al 50%, anche limitatamente alle categorie di soggetti in particolare disagio economico-sociale.
5. Qualora il Consiglio Comunale non determini alcuna misura la detrazione da applicare è di Lire 200.000=;
6. in caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione principale (come individuata nel precedente articolo 6, comma2), la detrazione di cui al presente articolo va suddivisa tra loro in parti uguali indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.
7. La detrazione si applica in occasione dei singoli versamenti dell'imposta e secondo le stesse percentuali riferite ai versamenti medesimi secondo le misure di cui al successivo articolo 9, comma2.
8. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:
 - a) l'imposta è ridotta del 50% se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per riconoscimento di tale riduzione va presentata la relativa comunicazione di cui al successivo articolo 11.
 - c) Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
9. *La detrazione può essere applicata agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER).*

Articolo 9 - Versamenti

Quando e come si paga l'ICI?

1. L'imposta è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. **Termini per i versamenti**
 - a) i contribuenti devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune, per l'anno in corso, in due rate secondo le seguenti situazioni:
 - 1) immobili posseduti per l'intero anno:
 - la prima, nel mese di giugno, pari al 45% dell'imposta dovuta;
 - la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta per l'intero anno.
 - 2) immobili posseduti per frazione di anno:
 - la prima, nel mese di giugno, pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre;
 - la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
 - b) I predetti soggetti possono, tuttavia, versare l'imposta dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.
3. In caso di successione legale o testamentaria, il versamento della rata scaduta può essere effettuato entro il sesto mese successivo al decesso.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (cioè dalla data di inizio del procedimento fino a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione) ed è prelevata, nel complessivo, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato (vale a dire entro tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile).
5. Il versamento dell'intera imposta dovuta da più contitolari di immobili, e solo per essi, può essere effettuato anche per conto di tutti gli altri da un solo contitolare.
6. **Modalità di versamento**
 - a) L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a Lire 500 o per eccesso se è superiore, direttamente o tramite conto corrente postale al concessionario della riscossione come individuato al successivo articolo 10;
 - b) qualora il soggetto di cui al successivo articolo 10 sia diverso dalla Tesoreria comunale, il pagamento dell'imposta può avvenire comunque presso la medesima direttamente o tramite conto corrente postale;
 - c) quando l'imposta complessivamente dovuta risulta inferiore a Lire 10.000= i versamenti non devono essere eseguiti.

Articolo 10 - Riscossione ordinaria

Chi riscuote l'ICI?

1. La scelta del soggetto tenuto alla riscossione dell'imposta avviene, tramite deliberazione del Consiglio comunale, fra uno dei seguenti soggetti e, nel rispetto delle procedure indicate alla lettera b) del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs.vo 14.12.1997 nr. 446 senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente:
 - a) direttamente tramite la Tesoreria comunale;

- b) azienda speciale (mediante convenzione) di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, nr.142;
- c) concessionario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, nr. 43;
- d) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge nr.142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs.vo 15.12.1997, nr. 446 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
- e) società miste per la gestione presso altri comuni nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
- f) soggetti iscritti nell'albo dei concessionari per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 del D.Lgs.vo 15.12.1997, nr. 446;

Articolo 11 - Comunicazione

Come comunicare gli immobili posseduti al Comune?

1. I contribuenti devono comunicare, entro 60 giorni, l'acquisizione, la variazione o l'estinzione di uno dei diritti legali di godimento di cui all'art. 2, individuando gli immobili interessati. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.
2. Oltre ai casi di cui al precedente comma, i contribuenti devono comunicare le eventuali altre variazioni dell'immobile che possono aver determinato una variazione della base imponibile entro 60 giorni dal verificarsi delle stesse.
3. La comunicazione deve essere redatta su modelli approvati dall'Ufficio tributi con atto del Funzionario responsabile e ispirata a criteri di semplicità e di chiarezza.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la comunicazione deve essere presentata entro il termine del versamento come previsto dal comma 4 dell'art. 9.
5. In caso di successioni legali o testamentarie la comunicazione può essere presentata entro il sesto mese dalla data del decesso anche da uno solo degli eredi a condizione che alleggi copia dell'atto di successione.

Articolo 12 - Ravvedimento operoso

Come rimediare in tempi brevi agli errori?

1. Il contribuente può porre rimedio a eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13 D.Lgs.vo nr. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Articolo 13 - Liquidazione

1. Sono eliminate tutte le operazioni di liquidazione diverse da quelle che rientrano nell'attività di accertamento di cui all'art. 14.

Articolo 14 - Accertamento dell'imposta

Cosa succede se non si paga, si paga in modo parziale o non si comunicano i dati ICI?

1. Il Comune emette motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, che va notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo articolo 24, comma 3.
3. Il Comune provvede all'accertamento d'ufficio delle omesse comunicazioni negli stessi termini previsti nel comma precedente per le omesse dichiarazioni e denunce.
4. L'attività di accertamento dell'ICI può essere effettuata dall'Ente, in base a deliberazione del Consiglio comunale, anche in forme associate previste negli artt. 24, 25, 26 e 28 della legge 8.6.1990 nr. 142, oppure affidata a terzi mediante delibera nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 52 comma 5 lettere b) e c) del D.Lgs.vo 15.12.1997, nr. 446.
5. Il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Per i fabbricati di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune, sulla base della rendita definitiva attribuita:
 - a) provvede alla liquidazione della maggior imposta dovuta a partire dal 1994, senza applicazioni di sanzioni, maggiorata degli interessi computati nella misura prevista dall'art. 18 comma 5 per ogni semestre compiuto. Se la rendita attribuita supera del 30% quella dichiarata, la maggior imposta dovuta è maggiorata del 20%;
 - b) provvede al rimborso delle somme versate in eccedenza ai sensi dell'art. 17 comma 3 con riconoscimento dei relativi interessi nella misura prevista dall'art. 18 comma 5.
7. La Giunta comunale anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento stabilisce i criteri selettivi per le attività di accertamento.
8. In attesa di approvazione di apposito regolamento in materia, il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs.vo nr. 218 del 19.6.1997 limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita.

Articolo 15 - Il funzionario responsabile

Chi gestisce l'ICI?

1. Il Sindaco nomina, con proprio provvedimento, il funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 16 - Riscossione coattiva

Cosa succede se non si pagano gli avvisi di accertamento?

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'art. 9 del presente regolamento, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, nr. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 nr. 43;
 - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, nr. 639, e successive modificazioni e integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs.vo nr. 446/97.
2. Nel caso di riscossione coattiva tramite ruolo, questo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. Nel caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione, il relativo provvedimento deve essere notificato al contribuente entro 5 anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro 5 anni dalla data di scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 17 - Rimborsi

Cosa fare quando si è pagato di più?

1. Disciplina generale:
 - a) il contribuente può presentare al Comune al quale è stata versata l'imposta domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo art. 24, comma 3;
 - b) il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza a un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo. Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili. Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.
2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore:

Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso del contribuente contro l'attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dal giorno successivo alla data di deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria, ovvero dalla data di registrazione in atti della rendita rettificata. Sulle somme rimborsate per imposta vanno computati gli interessi nella misura di cui al comma 5 del presente articolo.
3. Rimborsi in caso di attribuzione di rendita definitiva:

Per i fabbricati di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 5 del presente regolamento denunciati con rendita provvisoria, qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico Erariale sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune provvede al rimborso d'ufficio

- delle somme versate in eccedenza comprensive degli interessi di cui al comma 5 del presente articolo, per tutti gli anni, a partire dal 1994, in cui è stata versata l'imposta.
4. Rimborsi in caso di usucapione:
Il contribuente che ha provveduto al versamento dell'imposta per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell'imposta, comprensiva degli interessi nella misura di cui al comma 5 del presente regolamento, versata in eccedenza da richiedersi entro 5 anni dalla data di deposito della sentenza.
 5. Rimborso in caso di aree divenute inedificabili:
Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atti fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente 5 anni. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. La decorrenza del vincolo di inedificabilità viene stabilita dalla data di approvazione da parte del comune del relativo provvedimento urbanistico; qualora durante i 3 anni successivi a tale provvedimento venga rimosso il vincolo di inedificabilità, il comune provvederà al recupero delle somme rimborsate per imposta ed interessi rivalutandole, in riferimento alla data della riacquisita natura edificatoria dell'area, con l'applicazione del tasso di interesse legale.
 6. Interessi sui rimborsi
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, nella misura indicata nell'art. 18 comma 5, per ogni semestre compiuto intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rimborso e la data del provvedimento di liquidazione della maggiore somma versata.
 7. Compensazione:
È consentita la compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili anche se relativa a periodi di imposta diversi, su richiesta del contribuente da effettuarsi entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso.
 8. Esonero del rimborso:
Non si fa luogo al rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore a Lire 10.000=.

Articolo 18 - Sanzioni ed interessi

Quanto si paga in più in caso di errori o omissioni?

1. Per l'omessa comunicazione di cui all'art. 11 si applica la sanzione amministrativa da Lire 200.000= a Lire 1.000.000= per ciascuna unità immobiliare.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'imposta non versata o tardivamente versata.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Lire 100.000= a Lire 500.000=. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione, o compilazione incompleta o infedele.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, nelle seguenti misure:
 - a) 7% semestrale fino al 30 giugno 1998

- b) 2,5% semestrale dal 1° luglio 1998

Articolo 19 - Contenzioso

Come difendersi dalle pretese dell'ufficio?

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o il tacito rifiuto sull'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs.vo 31.12.1992, nr. 546 "Nuovo processo tributario" e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto al comune, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito sull'istanza di rimborso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a 5 anni dalla data del versamento.
4. Nei 30 giorni successivi alla notifica del ricorso al Comune, il contribuente si deve costituire in giudizio depositando copia del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.vo 31.12.1992, nr. 546.

Articolo 20 - Assistenza al contribuente

Come chiedere chiarimenti in casi difficili?

1. I contribuenti possono sottoporre all'Ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali l'ufficio è tenuto a dare il proprio parere scritto entro i termini previsti dal regolamento comunale che disciplina i procedimenti amministrativi adottato in applicazione della legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il parere dell'ufficio non è comunque vincolante per il contribuente.
3. Qualora successivamente sul medesimo argomento o caso l'orientamento dell'ufficio si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell'ufficio non possono essere applicate sanzioni.

Articolo 21 - Potenziamento degli uffici tributi

Come incentivare l'attività dell'ufficio?

1. Al fine del potenziamento dell'Ufficio Tributi, la Giunta comunale adotta i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane.
Il potenziamento dell'ufficio dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:
 - incremento programmato del personale addetto;
 - cura della formazione del personale esistente;
 - erogazione di compensi incentivanti al personale addetto per la realizzazione di appositi progetti finalizzati all'attività di bonifica dati, creazione di banche dati, controllo, accertamento e recupero dell'evasione.
2. In applicazione del precedente comma, al personale addetto alle attività di gestione, controllo e accertamento dell'imposta comunale degli immobili è riservata, a titolo di

compenso incentivate in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, una quota pari al 0,60% del gettito ICI dell'anno precedente e una quota del 3% relativa agli importi incassati a seguito dell'attività di accertamento e controllo. In dette quote riservate vengono compresi anche gli oneri fiscali e previdenziali a carico del comune.

3. L'individuazione del personale addetto, il riparto e le modalità di attribuzione di detto compenso avviene con deliberazione della giunta comunale sulla base di un progetto preliminare proposto dal responsabile del tributo. La liquidazione del citato compenso avviene con provvedimento del responsabile del tributo in conformità ai criteri fissati con la suindicata deliberazione della giunta comunale e sulla base della relazione conclusiva, predisposta dallo stesso responsabile, ed approvata dalla giunta stessa, nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.

Articolo 22 - Attenuazione delle sanzioni

Cosa può fare il comune in casi straordinari?

1. Anche al fine di evitare l'insorgenza di vasto contenzioso, il Consiglio comunale con la deliberazione con la quale determina le aliquote d'imposta, come indicato al precedente art. 6, può prevedere forme di attenuazione delle sanzioni sull'imposta per casi o per situazioni straordinarie o eccezionali indicandone i casi, le condizioni, le modalità, gli importi, i termini e i limiti temporali.

Articolo 23 - Rinvio

Quali norme applicare se il regolamento non basta?

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta comunale sugli immobili salvo quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs.vo nr. 446/1997.

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

Quali norme applicare in attesa del regolamento?

1. Per gli anni di imposta in corso alla data di adozione del presente regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che non venga presentata istanza di rimborso da parte del contitolare che ha versato.
2. Per gli anni di imposta antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per gli errori formali contenuti nelle denunce che non abbiano dato luogo ad evasione d'imposta.
3. Per gli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, i termini di prescrizione relativi all'attività di liquidazione, accertamento e rimborso sono disciplinati dagli artt. 11 e 13 del D.Lgs.vo 30.12.1992, nr. 504 e loro successive modificazioni e integrazioni e da eventuali altre disposizioni normative in materia.
4. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché per le violazioni connesse alle omesse, infedeli o tardive dichiarazioni ICI per l'anno d'imposta 1998, restano confermate le sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs.vo 18.12.1997, nr. 473.

5. Per i primi 3 anni di entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo della comunicazione di cui al precedente art. 11 si considera regolarmente adempiuto se assolto entro i termini previsti dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs.vo 30.12.1992, nr. 504, anche utilizzando la dichiarazione conforme ai modelli ministeriali. La presentazione della predetta dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione.

Articolo 25 - Entrata in vigore

Quando si applicherà il regolamento?

1. Il presente regolamento approvato secondo le procedure dell'art. 8 dello Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti della Legge 18.06.1990 nr. 142, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Il presente regolamento unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche o integrazioni al presente regolamento.